

ATTI DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
19. Risoluzione 1970 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 26 febbraio 2011 nei confronti della Libia.

Il 26 febbraio 2011 il Consiglio di sicurezza ha adottato all'unanimità, ai sensi dell'art. 41 del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, la risoluzione n. 1970 (2011) con la quale ha deciso di deferire la situazione in Libia alla Corte penale internazionale e ha imposto sanzioni nei confronti del governo libico ritenuto responsabile delle gravi e sistematiche violazioni dei diritti umani contro la popolazione civile.²

Nel Preambolo, il Consiglio di sicurezza ha ricordato « la responsabilità delle autorità libiche di proteggere la propria popolazione ». In seguito, agendo ai sensi dell'art. 41 della Carta delle Nazioni Unite, il Consiglio ha chiesto alle autorità libiche di « (a) agire con la massima moderazione, rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario, e di consentire l'accesso immediato agli osservatori internazionali sui diritti umani; (b) garantire la sicurezza di tutti i cittadini stranieri e dei loro beni e di favorire la partenza di coloro che desiderano lasciare il paese; (c) garantire il passaggio sicuro delle forniture umanitarie e mediche, e delle agenzie umanitarie e degli operatori nel paese; e (d) di eliminare immediatamente le restrizioni a tutti i mezzi di comunicazione » (§ 2).

Sul deferimento della situazione in Libia alla Corte penale internazionale, il Consiglio di sicurezza ha dichiarato di « deferire la situazione esistente in Libia a partire dal 15 febbraio 2011 al Procuratore della Corte penale internazionale » (§ 4), ha deciso che « le autorità libiche dovranno cooperare e fornire piena assistenza alla Corte e al Procuratore sulla base di questa risoluzione e, riconoscendo che gli Stati terzi allo Statuto di Roma non hanno obblighi derivanti dallo Statuto, ha esortato tutti gli Stati e le organizzazioni regionali rilevanti o altre internazionali a collaborare pienamente con la Corte e il Procuratore » (§ 5). Il Consiglio ha inoltre deciso che « i cittadini, i funzionari in carica o non in carica o il personale di uno Stato al di fuori della Libia che non sia parte allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale, sarà sottoposto alla giurisdizione esclusiva di tale Stato per tutti i presunti atti o le omissioni connessi alle operazioni in Libia stabilite o autorizzate dal Consiglio, a meno che lo Stato non abbia espressamente rinunciato a tale giurisdizione esclusiva » (§ 6).

Il Consiglio di sicurezza ha inoltre deciso un *embargo* di armi stabilendo che « tutti gli Stati membri dovranno immediatamente adottare le misure necessarie per prevenire la fornitura diretta o indiretta, la vendita o il trasferimento alla Libia, da o attraverso i propri territori o da propri cittadini, o attraverso l'uso di navi o aerei battenti la propria bandiera, di armi e materiale affine di qualsiasi tipo, incluse armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, materiale paramilitare e relativi pezzi di cambio e l'assistenza tecnica, formazione, assistenza finanziaria o di altro tipo connessa alle attività militari o a fornitura, la manutenzione o l'utilizzo di armi e materiale connesso, compresa la fornitura di personale armato mercenario, che provengano o meno dai rispettivi territori » (§ 7). Il Consiglio ha peraltro previsto che dette misure non si applichino alla « fornitura di equipaggiamento militare non letale destinato esclusivamente a scopi umanitari e protettivi » (§ 9). Ha quindi invitato gli Stati ad ispezionare nei rispettivi territori la merce da esportare per la Libia informando il Comitato delle sanzioni delle ragioni delle ispezioni.

² In <http://www.un.org/Docs/sc/unscl_resolutions11.htm>.

Il Consiglio ha altresì deciso « che tutti gli Stati membri dovranno adottare le misure necessarie per prevenire l'ingresso o il transito nei propri territori degli individui indicati nell'Annesso I di questa risoluzione o designati dal Comitato » (§ 15). Precisando che tali misure non dovranno applicarsi « (a) quando il Comitato stabilisca caso per caso che tale spostamento sia giustificato sulla base di necessità umanitarie, inclusi obblighi religiosi; (b) quando l'ingresso o il transito sia necessario per l'espletamento di un procedimento giudiziario; (c) quando il Comitato stabilisca caso per caso che una deroga possa contribuire all'obiettivo della pace e della riconciliazione nazionale in Libia e alla stabilità nella regione; (d) quando uno Stato stabilisca caso per caso che tale ingresso o transito sia necessario a promuovere la pace e la stabilità in Libia e gli Stati notificano successivamente al Comitato entro 48 ore da tale decisione » (§ 16).

Il Consiglio ha poi deciso il congelamento dei fondi e delle risorse economiche appartenenti o controllate da individui o enti indicati nell'Annesso II alla risoluzione decidendo tuttavia che tali misure non si applichino « a fondi, altri beni finanziari o risorse economiche che siano state considerate dagli Stati membri in questione: (a) necessari per le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari... medicine e cure mediche; (b) siano necessari per spese straordinarie purché tale decisione sia stata notificata dallo Stato in questione o dagli Stati membri al Comitato e sia stata da questo approvata » (§ 19).

Il Consiglio di sicurezza ha inoltre stabilito i criteri in base ai quali individuare gli individui e gli enti nei cui confronti applicare le sanzioni previste decidendo che dette misure si applichino a individui e enti « coinvolti in o complici nell'ordinare, controllare, o altrimenti dirigere la commissione di gravi abusi dei diritti umani contro persone in Libia, compresi il coinvolgimento o la complicità nel pianificare, comandare, ordinare o condurre attacchi, in violazione del diritto internazionale, tra cui i bombardamenti aerei, sulla popolazione e le strutture civili; o (b) che agiscano per conto o sotto la direzione di individui o enti identificati nel sub-paragrafo (a) » (§ 22).

Il Consiglio ha quindi deciso di istituire un Comitato con il compito di monitorare il rispetto delle misure previste nella risoluzione e di designare gli individui e gli enti nei cui confronti adottare le misure previste.

20. Risoluzione 2045 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 26 aprile 2012 nei confronti della Costa d'Avorio.

Il 26 aprile 2012 il Consiglio di sicurezza ha adottato all'unanimità, ai sensi del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, la risoluzione n. 2045 (2012) con la quale ha adottato nuove sanzioni contro la Costa d'Avorio per la mancata attuazione delle misure volte a garantire la sicurezza e la stabilità nel paese.³

Il Consiglio ha deciso in particolare che fino al 30 aprile 2013 « tutti gli Stati dovranno adottare le misure necessarie a prevenire la fornitura diretta o indiretta, la vendita o il trasferimento alla Costa d'Avorio, dal proprio territorio o da propri cittadini, o usando navi o aerei battenti la propria bandiera, di armi ed ogni altro materiale affine, proveniente o meno dai propri territori » (§ 2). Il Consiglio ha tuttavia deciso che tali misure

³ In <http://www.un.org/Docs/sc/unscl_resolutions12.htm>.